



Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.

CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

per CONTRAENTE:	l'Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.;
per ASSICURATO:	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per COMPAGNIA:	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;
per ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
per POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
per PREMIO:	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
per INDENNIZZO:	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
per FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
per SCOPERTO:	la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art.1897 del C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Foro competente

Competente a dirimere eventuali controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 5 - Riferimento alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

Art. 7 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Ente e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 8 - Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 9 - Pagamento del premio, decorrenza e durata della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2008 e termina alle ore 24.00 del 30/06/2011 senza tacito rinnovo; il Contraente è tenuto a pagare il premio di perfezionamento, dal 30/06/2008 fino al 31/12/2008, entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La rata di premio, con scadenza semestrale, successiva alla prima deve essere pagata entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Art. 10 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Il compenso del Broker rimane a carico della/e Società aggiudicataria/e, per tutta la durata contrattuale, nella misura del 11% del premio imponibile.

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni assicurati, verificatisi in

conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati:

INCENDIO

definito come combustione con fiamma al di fuori di apposito focolare o che dallo stesso si autoestende o propaga;

FULMINE**ESPLOSIONE**

definito come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità;

SCOPPIO

definito come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi.

Sono esclusi i danni da ordigni esplosivi.

IMPLOSIONE

definita come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;

CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

URTO VEICOLI STRADALI, e/o carri ferroviari, di proprietà e non dell'Assicurato.

FUMO GAS E VAPORI

dovuti a guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio dei fabbricati, oppure sviluppatasi a seguito di eventi garantiti dalla presente polizza e che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nelle immediate vicinanze.

EVENTI SOCIO POLITICI

scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, anche connessi a furto, rapina ed estorsione, atti di sabotaggio, dimostrazioni di folla.

Sono inoltre compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% (diecipercento) con un minimo di € 2.500,00. (duemilacinquecento,00) ed un massimo risarcimento pari al 60% di ogni singolo fabbricato;

Sono esclusi i danni:

- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia sopra indicata, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile, relativo alla sopra indicata garanzia, pagato e non goduto.

ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo. Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con un minimo € 5.000,00 (cinquemila,00) ed un massimo risarcimento del 40%.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia sopra indicata, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile, relativo alla sopra indicata garanzia, pagato e non goduto.

EVENTI ATMOSFERICI

uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche, quando detti eventi sono caratterizzati da violenza o intensità riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.

Sono garantiti anche i danni causati da bagnamento che si dovesse verificare all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di €. 2.000,00 (duemila,00) ed un massimo risarcimento pari al 70% delle somme assicurate.

Sono esclusi i danni, verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:

- cedimento o franamento del terreno;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:

- alberi, siepi, coltivazioni in genere;
- enti all'aperto, ad eccezione di installazioni ed impianti fissi per natura e destinazione.;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che non siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- baracche in legno o in plastica e quanto in esse contenuto.

FENOMENI ELETTRICI

Danni arrecati a macchine, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni di natura elettrica, elettromagnetica e/o elettrostatica, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) ed un massimo risarcimento per sinistro e per singolo fabbricato di €. 26.000,00. (ventiseimila/00).

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di €. 50.000,00.

ACQUA CONDOTTA

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua- esclusa acqua piovana- a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

Il limite massimo di risarcimento è fissato in €.5.000,00 (cinquemila/00) per singolo fabbricato assicurato previa detrazione per singolo sinistro di €. 500,00 (cinquecento/00).

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di €. 77.500,00(settantasettemilacinquecento/00)

FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE TRABOCCHI E RIGURGITI DI FOGNE

Consequente ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, termici, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni compresi i danni derivanti da rigurgiti di fogna.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di €. 350,00 (trecentocinquanta,00) ed un massimo risarcimento di €. 51.000,00 (cinquantunomila/00) per singolo fabbricato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di €. 77.500,00(settantasettemilacinquecento/00)

SPESE PER RICERCA GUASTI

in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma di € 5000,00 (cinquemila/00), e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1917 C.C. (Assicurazione Parziale) le spese sostenute per la ricerca nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro importo superiore ad Euro 5.000,00 per singolo fabbricato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di €. 77.500,00(settantasettemilacinquecento/00)

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti agli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, anche se tali eventi sono causati da terremoto, ad esclusione dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, smottamento del terreno, ed i danni ad enti all'aperto.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di €. 2.500,00. (duemilcinquecento/00) ed un massimo risarcimento pari al 50% delle somme assicurate per singolo

fabbricato assicurato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di €. 103.291,00

FRANE, SMOTTAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di €. 2.500,00. (duemilacinquecento/00) ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 30% (trentapercento) delle somme assicurate per ogni singolo fabbricato assicurato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di €. 77.500,00 (settantasettemilacinquecento)

ONDA SONICA

Danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

AUTOCOMBUSTIONE

Sono garantiti i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati.

RICORSO DEI LOCATARI

La società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali descritti in polizza, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti di €. 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue,00), per sinistro ed annualità assicurativa, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato-proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

In entrambi i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per danni, indennizzabili a termini della presente polizza, cagionati a beni mobili ed immobili di terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni – totali o parziali – di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nonché dell'utilizzo di beni, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto per la garanzia "ricorso terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Relativamente alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 del C.C.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

RICOSTRUZIONE DOCUMENTI, ARCHIVI E MATERIALE MECCANOGRAFICO

La Società risponde del costo del materiale relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati da eventi risarcibili a termini di polizza.

Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 10% dell'importo indennizzabile per la partita "contenuto", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C..

Inoltre la Società rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.

Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di €.. 10.329,00 senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di €.. 258,00 (duecentocinquantotto,00) per evento.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di €. 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue).

ONORARI DEGLI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI E PERITI

La Società risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente ne abbia l'obbligo, sono comunque escluse dalla presente garanzia le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo

Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di €. 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro,00) con il massimo di €. 51.645,00 per annualità assicurativa.

GUASTI FATTI PER ORDINE DELLE AUTORITA'

Sono risarcite le spese comunque sostenute per guasti causati da ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre un danno garantito con la presente polizza;

MAGGIORI SPESE

Sono risarcibili le maggiori spese, compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli.

Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di €. 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro,00).

SPESE DI RESTAURO

Relativamente a fabbricati di particolare struttura e pregio architettonico, l'assicurazione è prestata contro i danni diretti, comprese le spese di restauro, prodotti dagli eventi assicurati con la presente polizza, a seguito dei quali risultino anche solo parzialmente deteriorati i suddetti beni.

La garanzia verrà prestato con un massimo indennizzo di €. 516.456,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquante,00) per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione dell'Art.1907 del C.C..

La presente garanzia è prestata con una franchigia di €.. 1.546,00 (millecinquecentoquarantasei,00) per sinistro.

Art. 12 - Esclusioni

La Società assicuratrice non risarcisce i danni:

- cagionati da dolo del Contraente - Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
- determinati da cedimento, bradisismo, mareggiate, eruzioni vulcaniche e terremoto;
- verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 13 - Beni Assicurati

Con il presente contratto si intendono assicurati:

- 1) i FABBRICATI, intendendosi per tali l'intera costruzione edile o parte di essa compresi: cancelli, recinzioni in genere, gli infissi, i relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le cabine elettriche e le altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento dei fabbricati:
 - a) di proprietà dell'Ente;
 - b) di proprietà di terzi e dell'Ente condotti in locazione, comodato, uso, o ovunque ci sia un interesse assicurativo.
- 2) il CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura, nulla escluso, sia all'aperto nelle aree di pertinenza dell'Ente che contenuto nei fabbricati di cui al precedente punto 1) di proprietà dell'Ente o allo stesso in uso o in deposito da terzi, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli, i natanti, i veicoli in circolazione e le apparecchiature elettroniche.

Art. 14 - Denuncia di sinistro

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di 15 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Ente ne sia venuta a conoscenza.

L'Ente fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Art. 15 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Ente con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Ente ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede L'Ente.

Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 16 - Mandato dei periti e degli arbitri

I periti e/o gli arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro
- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti articoli;
- 3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

Art. 17 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per danni ai fabbricati verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
 - a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
 - a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
- b) per i danni ai contenuti (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
 - b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
 - b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
- c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, arazzi, tappeti, aventi valore artistico,

verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:

- c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
- d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che l'Ente deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
- e) per i danni, di cui all'art.11, relativamente alle spese di demolizione e sgombero, onorari, spese fatte per ordine dell'autorità, maggiori spese e spese di restauro, l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

Art. 18 - Determinazione dell'indennizzo per fabbricati di valore storico

A precisazione ed integrazione di quanto previsto all'art. 17 a.2) si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti e dell'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti.

Art. 19 – Materiale bibliografico

Relativamente al “materiale bibliografico” e patrimonio documentale in genere della Contraente si conviene che in caso di danni a volumi di opere bibliografiche, la Società compenserà soltanto il relativo valore proporzionale dei medesimi volumi rispetto al valore intero dell'opera danneggiata, salvo il caso in cui non fosse possibile trovare in commercio, entro tre mesi dal sinistro, i volumi da sostituire separatamente dal resto dell'opera.

In tal caso la Società compenserà il valore intero dell'opera danneggiata, acquisendo i volumi rimasti illesi.

La società risponde sino a concorrenza dell'importo massimo di €. 258,00 (duecentocinquantaotto,00) per singolo volume.

Art. 20 - Deroga alla proporzionale

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al suo "valore a nuovo" di oltre il 15% (quindicipercento).

Art. 21 – Modalità per liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione firmato o del verbale di perizia definitiva.

L'importo dell'indennizzo è versato in contanti dalla Società all'Assicurato, salvo diversa indicazione di quest'ultimo, compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali di mora sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine del predetto periodo di 30 giorni.

Art. 22 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di €. 103.291,00 e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto in questione non potrà in ogni caso essere superiore a €. 1.549.370,00

Art. 23 – Anticipata risoluzione del contratto

E' data facoltà ad entrambe le parti (Assicurato e Assicuratori) di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo con un preavviso mediante lettera raccomandata di almeno 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società assicuratrice, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d'appalto alla successiva scadenza annuale.

..

Art. 24 - Gestione delle vertenze

La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell'Amministrazione contro le pretese dei danneggiati riguardo il rischio locativo ed il ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome dell'Amministrazione la quale è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Amministrazione; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell'Amministrazione di nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società.

In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C., restano a carico della Società.

L'Amministrazione farà pervenire alla Società nel termine di sette giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Amministrazione, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

Art. 25 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Art. 26 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 27 - Somme assicurate

L'Assicurazione è prestata per le seguenti somme assicurate:

Partita 1: **FABBRICATI** (vedere descrizione all'Art.13 punto 1) **Euro 18.150.000,00**
(diciottomilacentocinquantamiliardi/00);

Partita 2: **CONTENUTO** (vedere descrizione all'Art.13 punto 2) **Euro 960.000,00** novecentosessantamila/00);

Partita 3: **RICORSO TERZI** **Euro 516.457,00** (cinquecentosedicimilaquattocentocinquantasette/00)
con il limite di €. 155.000,00 per evento e €. 103.291,00 per fabbricato

Art. 28 - Variazione della persona del contraente

In caso di alienazione e/o alienazione e/o cessione dell'Azienda o di parte dell'attività, il Contraente deve trasmettere all'acquirente, al subentrante o al gestore l'obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della Società contraente, il contratto avrà efficacia con la nuova Società.

Nei casi di scioglimento della Società Contraente e della sua messa in stato di liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente o da aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 29 - Rescindibilità annuale

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d'appalto.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE DI GARA € 20.000,00(ventimila/00)